

NOTA INFORMATIVA N. 12/2018

FATTURAZIONE ELETTRONICA OBBLIGATORIA DAL 2019

La Legge di bilancio 2018 introduce l'obbligo generalizzato della fatturazione elettronica per tutti i soggetti passivi iva, con decorrenza dal 1° gennaio 2019 e contemporanea soppressione dello "spesometro".

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), art. 1, co. 909 e co. da 915 a 927, dispone, **a decorrere dall'1.1.2019**, l'obbligo della fatturazione elettronica (sostituendo il vigente regime "opzionale" di cui al D.Lgs. 127/2015), nell'ambito dei rapporti tra imprese (B2B) e tra queste e i consumatori finali (B2C) con contestuale eliminazione delle comunicazioni dei dati delle fatture (c.d. spesometro), restando in vigore l'adempimento della comunicazione delle liquidazioni periodiche iva.

L'obbligo è anticipato al 1° luglio 2018 per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori (con eliminazione della scheda carburante e obbligo di eseguire solo pagamenti tracciabili) e per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti (anche professionisti) della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'amministrazione pubblica

Sono esonerati dall'obbligo esclusivamente i contribuenti che rientrano nel regime forfetario agevolato o che continuano ad applicare il regime fiscale di vantaggio.

La fattura elettronica è un documento contenuto in un file informatico, ma non deve essere confusa con la fattura in formato Pdf o altro (es. Jpeg) che è l'immagine di un documento cartaceo ed è generalmente inviata dai fornitori in allegato via email o messa a disposizione dei clienti nell'area riservata del sito internet, azzerando i costi di spedizione e facilitando l'archiviazione.

La fattura elettronica è solo quella emessa utilizzando il linguaggio xml ed è un tracciato record standardizzato, con i campi in cui inserire i dati di ciascuna fattura. A differenza della fattura Pdf, che può essere visualizzata da qualsiasi computer o portatile, la fattura elettronica xml richiede la presenza di un programma finalizzato a renderla visibile in base ai dati contenuti nel file.

I titolari di partita iva, che non siano dotati degli strumenti informatici per generare le fatture elettroniche, potranno appoggiarsi a fornitori di servizi o a professionisti (cd. "intermediari"), in grado di trasformare il documento cartaceo o il file analogico (Pdf) in un tracciato xml e ne consentano:

- ✓ la sottoscrizione digitale, per avere la certezza della sua data di emissione, provenienza ed immodificabilità da parte del destinatario;
- ✓ la trasmissione telematica utilizzando il Sistema di interscambio gestito dall'agenzia delle Entrate (Sdi);
- ✓ l'archiviazione elettronica con un sistema che ne garantisca la conservazione e l'immodificabilità.

I titolari di partita iva riceveranno le fatture elettroniche solo in formato elettronico tramite il canale SdI, mentre i consumatori finali, salvo esplicita rinuncia, continueranno a riceverle in formato cartaceo o analogico, anche se potranno visualizzarle accedendo ai servizi telematici dell'agenzia delle Entrate.

Le operazioni con i clienti e i fornitori esteri, se non coperte da bolletta doganale e se gli stessi non sono dotati di partita iva italiana, continueranno a seguire i canali tradizionali, e saranno comunicate mensilmente in via telematica, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data di emissione o di ricezione della fattura.

La fattura non emessa in formato elettronico si considera omessa e comporta per l'emittente la sanzione del 90% e per il ricevente, ai fini dell'esercizio della detrazione, l'adempimento agli obblighi documentali previsti dal Sistema di interscambio.

La fattura elettronica dovrebbe costituire un efficace strumento di contrasto alle frodi in quanto non può essere alterata e consente di anticipare i controlli sulle situazioni di debito o di credito dei soggetti di imposta.

L'adeguamento dei processi aziendali comporterà oneri non indifferenti, che potranno essere bilanciati dai seguenti vantaggi:

- ✓ automatico recepimento in contabilità della fattura con eliminazione delle stampe cartacee e della registrazione manuale, nonché razionalizzazione dell'archiviazione;
- ✓ eliminazione delle criticità per l'esercizio della detrazione iva entro il termine della dichiarazione annuale, per effetto della coincidenza dei tempi di spedizione e di ricezione della fattura;
- ✓ eliminazione dello spesometro;
- ✓ riduzione di due anni degli ordinari termini di decadenza degli accertamenti a favore dei soggetti che garantiscono anche la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore ad € 500. Da tale agevolazione sono esclusi i soggetti che esercitano il commercio al minuto e attività assimilate, salvo che abbiano anche esercitato l'opzione per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi;
- ✓ per i professionisti e le imprese in contabilità semplificata, l'Agenzia delle entrate metterà disposizione i dati per effettuare la liquidazione periodica iva, una bozza della dichiarazione iva e redditi, nonché i modelli di versamento F24 recanti le imposte da versare, compensare o richiedere a rimborso, con conseguente scomparsa dei registri iva.

In conclusione, la fatturazione elettronica costituisce un potenziale strumento di ammodernamento e semplificazione dei processi gestionali delle imprese, ma l'obbligo generalizzato richiederebbe un lavoro preparatorio più graduale e maggiori semplificazioni fiscali, tra cui una radicale revisione degli istituti del *reverse charge* e dello *split payment*. Mancano inoltre i necessari decreti attuativi; nell'attesa, imprese e professionisti devono pianificare l'adeguamento dei necessari mezzi tecnici e dei processi operativi.

19 marzo 2018